



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |             |          |            |
|--------------------------|-------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO    | GIUSEPPE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE   | COSIMO   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 29/2017  
depositato il 03/01/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P100954/2016 IRPEF-ADD.REG.  
2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P100954/2016 IRPEF-ADD.COM.  
2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P100954/2016 IRPEF-ALTRO 2011  
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROV. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO I 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 29/2017

UDIENZA DEL

22/06/2017 ore 09:00

N°

1790

PRONUNCIATA IL:


22 GIU. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18 SET. 2017

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
ANGELA PAGANO



Commissione Tributaria Provinciale

di Taranto

RGR N. 29/2017

### Svolgimento del processo


Con ricorso depositato il 03/01/2017, il sig. ██████████ legalmente rappresentato e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso n.TVPO1P100954/2016 per l'anno 2011, emesso ai fini irpef e addizionali regionali e comunali dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto.

Fatto: con l'atto impugnato, l'ufficio ricostruisce sinteticamente il reddito complessivo del ricorrente ai sensi dei commi 4 e seguenti dell'art. 38 del dpr n.600/73 in euro 106.779,00 per l'anno 2011.

In ricorso, il ricorrente chiede di voler annullare l'atto impugnato o, in via gradata, di disporre la riduzione massima degli importi riportati nell'avviso di accertamento, con vittoria di spese e onorari. Il ricorrente eccepisce: a) diritto: 1. L'accertamento operato ex art. 38 dpr 600/73, non avendo individuato gli elementi indice di capacità contributiva, viola la riserva di legge ex art. 23 della Costituzione. 2. L'A.F. non può utilizzare arbitrariamente le medie fornite dall'Istat per quantificare i valori medi relativi alle spese per "elementi certi". 3. Non risulta effettuato dall'ufficio impositore l'adempimento di cui all'art. 44 dpr 600/73. b) le ulteriori motivazioni: 1. Difetto di motivazione rispetto alla scelta del metodo di accertamento, poichè l'atto impugnato è sprovvisto degli elementi minimi di cui all'art. 38 dpr 600/73. 2. Erroneità dei risultati dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 dpr 600/73, poichè occorre tener conto: che la metodologia prevista per l'accertamento sintetico si fonda su presunzioni semplici, per cui l'ufficio aveva l'obbligo di integrare la pretesa con ulteriori elementi probatori; violazione dell'art. 12 c.7 l. 212/2000, considerato che la notifica dell'atto impugnato è stata effettuata prima della scadenza dei 60 giorni dall'ultimo verbale. c) merito: 1. Il percorso accertativo dell'ufficio, l'invito a comparire chiedeva di giustificare soltanto le spese certe e spese per elementi certi, mentre nel p.v. del 27/5/2016 l'ufficio per la prima volta introduceva la richiesta di dati relativi al finanziamento alla società ██████████ srl. 2. L'invito all'adesione. Successivamente, l'ufficio notificava l'invito aggiungendo l'importo di euro 90.000,00 relativo al finanziamento alla ██████████ srl. 3. Si contesta: il finanziamento di euro 90.000,00 perchè non presente nel precedente invito originariamente notificato e quindi inserito tardivamente, pregiudicando così il diritto alla difesa, ex art. 5 dlgs 218/97; in merito al suddetto finanziamento, il calcolo eseguito dall'ufficio è errato, poichè di tale importo non è stata fornita la prova dell'effettivo versamento alla ██████████ srl; il reddito accertato era giustificato dalle disponibilità finanziarie derivanti dai redditi conseguiti dal ricorrente negli anni precedenti al 2010 e dall'aiuto finanziario ottenuto dai propri familiari, come dimostrato dai prelievi rilevabili dai c/c di essi; in ordine alle "spese certe",

l'ufficio non ha fornito la fonte della asserita certezza di tali spese, tenuto conto che il ricorrente abitava nella casa dei propri genitori. 4. Nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato (art. 42 c.1 e 3 dpr 600/73 e 56 dpr 633/72) e nullità per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 37/2015 e nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento. 5. Immotivazione delle sanzioni nonché mancata applicazione del favor rei. 6. Erronee risultano anche le modalità di calcolo degli interessi.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto, con controdeduzioni depositate il 31/01/2017 - Prot. N.2017/5073 -, chiede: rigettare il ricorso presentato perchè infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impugnato; vittoria di spese di giudizio. L'ufficio eccepisce: 1. sulla eccezione "illegittimità per contrasto con l'art. 23 della Costituzione", il richiamo al suddetto articolo non è pertinente dato che la disciplina dell'accertamento sintetico non implica prestazioni patrimoniali, ma integra un sistema di accertamento. La determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo di imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità della prova contraria. 2. Sulla eccezione "medie Istat", l'aggiornamento del DM 24/12/2012, consente la ricostruzione sintetica del reddito fondata sulle spese certe e sulla valorizzazione di dati certi. 3. Sulla eccezione "collaborazione Comune/Agenzia delle entrate", la parte non spiega in che modo la suddetta collaborazione avrebbe influito sull'accertamento. 4. Sul difetto di motivazione rispetto alla scelta del metodo di accertamento, l'avviso di accertamento indica l'iter seguito e il dettaglio delle spese certe, delle spese per elementi certi, la quota di incremento patrimoniale. 5. Sulla erroneità dei risultati dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 dpr 600/73 e sulla valenza probatoria dell'accertamento sintetico e le presunzioni semplici, il contribuente, nell'ambito del contraddittorio, può dimostrare con prove certe e dirette l'errata imputazione della spesa o l'inesattezza delle informazioni possedute dall'A.F. 6. Sulla violazione dello statuto del contribuente l'art. 12 c.7 l. 212/2000, l'eccezione è priva di pregio, poichè la parte non ha presentato osservazioni o rilievi e non siamo in presenza di un pvc. 7. Sulle conseguenze della inosservanza dell'art. 12 c.7, l'ufficio concluso negativamente il contraddittorio dell'adesione, come nel caso di specie, può emettere l'avviso di accertamento. 8. Sul merito, per quanto attiene al finanziamento alla società ██████████ srl, il ricorrente ha dichiarato che ha concorso al finanziamento con disinvestimenti effettuati dai propri genitori oltre che con bonifici effettuati dal proprio coniuge per euro 48.000,00, l'ufficio considera che dal finanziamento complessivo di euro 138.000,00 soltanto il 10%, corrispondente alla quota di partecipazione del coniuge alla suddetta società, per euro 13.800,00 può essere sottratto dall'ammontare dei suddetti bonifici. Per l'affitto convenzionale, l'ufficio rileva che il contribuente ha stabilito la residenza nell'abitazione del proprio genitore a far data dall'1/12/2011, per cui riduce le spese figurative di 1/12. Con riferimento alle spese per elementi certi, l'ufficio conferma i valori accertati, non avendo la parte addotto alcuna documentazione idonea a provare l'inesattezza. Per quanto riguarda la determinazione sintetica del reddito complessivo, è onere del contribuente fornire la dimostrazione del possesso della disponibilità finanziaria. 9. sulla nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato, l'ufficio rappresenta che l'avviso di accertamento indica il sottoscrittore dell'atto che ha firmato su delega del Direttore provinciale, che è dirigenti di ruolo, come da provvedimento di delega. 10. Sulla nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato alla riscossione, l'eccezione risulta infondata e strumentale. 11. Sulle sanzioni e sulla mancata applicazione del favor rei, le sanzioni sono state determinate alla luce delle modifiche del dlgs 158/2015. 12. Sugli interessi, l'eccezione è pretestuosa in quanto si limita ad una generica contestazione delle modalità di calcolo degli interessi.



## Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della udienza di trattazione della controversia, in relazione ai motivi di ricorso addotti dal ricorrente, osserva: 1. L'eccezione "L'accertamento operato ex art. 38 dpr 600/73, non avendo individuato gli elementi indice di capacità contributiva, viola la riserva di legge ex art. 23 della Costituzione" non può essere accolta perchè infondata. Il Collegio rileva che il richiamo al suddetto articolo non è pertinente, atteso che la normativa dell'accertamento sintetico integra un "sistema" di accertamento. 2. L'eccezione "L'A.F. non può utilizzare arbitrariamente le medie fornite dall'Istat per quantificare i valori medi relativi alle spese per "elementi certi"", è meritevole di accoglimento perchè fondata. In proposito, il Collegio rileva che l'utilizzo dei dati Istat per le "spese per elementi certi" (in relazione a cui le medie ISTAT continuano a rilevare) rende impossibile per il ricorrente fornire una prova contraria (quale il sostenimento di spese inferiori alle presuntivamente accertate) alle presunzioni utilizzate dall'ufficio accertatore; pertanto, il Collegio accoglie l'eccezione sollevata dal ricorrente e, per l'effetto, dispone la disapplicazione di quanto determinato dall'ufficio per "spese per elementi certi". 3. L'eccezione "Non risulta effettuato dall'ufficio impositore l'adempimento di cui all'art. 44 dpr 600/73" è infondata. In proposito, il Collegio rileva che il "Protocollo d'intesa" stipulato il 03/07/2012 tra l'Agenzia delle entrate ed il Comune di Taranto non prevede la fattispecie in esame quale "segnalazione qualificata" da inviarsi da parte del Comune all'ufficio accertatore. 4. L'eccezione "erroneità dei risultati dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 dpr 600/73 e sulla valenza probatoria dell'accertamento sintetico e le presunzioni semplici", essa non può essere accolta perchè infondata. Al riguardo, il Collegio precisa che l'accertamento sintetico/redditometrico appartiene alla sfera degli accertamenti legislativamente previsti. 5. L'eccezione "nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato" è infondata. In proposito, la Commissione evidenzia che, nel caso di specie, l'ufficio ha dimostrato, producendo in ricorso il provvedimento di delega "Disposizione n. 2/2016, Prot. 2/RAD del 04/01/2016", il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore dell'atto impugnato (cfr. Cass. Ord. N. 5360 del 17 marzo 2016). 6. L'eccezione "Sugli interessi" non può essere accolta, poichè il ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale attestante che quanto oggetto della complessiva pretesa fiscale non è corrispondente a quanto determinabile sulla base della vigente normativa, quest'ultima richiamata anche nell'atto impugnato. 7. Le eccezioni "Sulla erroneità dei risultati dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 dpr 600/73 e sulla valenza probatoria dell'accertamento sintetico e le presunzioni semplici" e "Sul merito" sono meritevoli di accoglimento perchè fondate, in relazione: a) alle "spese per elementi certi" il Collegio, ribadendo quanto già precisato in merito alla sopra riportata seconda eccezione, ritiene che per la loro quantificazione non può applicarsi il criterio "di valori medi rilevati dai dati dell'Istat", tenuto conto che l'adozione di tale criterio da parte dell'ufficio accertatore rende impossibile la difesa del ricorrente, poichè quest'ultimo non ha la possibilità di esibire come prove, spese inferiori alle medie Istat; b) alla "abitazione", con riferimento alle spese per elementi certi relative allo "affitto convenzionale", lo stesso ufficio riduce (vedasi pag. 10 delle controdeduzioni) le spese del fitto figurativo considerando la diversa residenza del ricorrente; c) al "finanziamento alla società ~~XXXXXXXXXX~~ srl", il ricorrente documenta il finanziamento della società con bonifici effettuati dal proprio coniuge per euro 48.000,00 e con disinvestimenti effettuato dal proprio


coniuge per euro 100.000,00, così come risultanti dagli estratti c/c al 31/3/-30/9/-31/12/2011. Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Le spese di giudizio, tenuto conto della natura e particolarità della controversia, sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Taranto, 22 giugno 2017

Il Relatore



Il Presidente

